

STATUTO
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
Granello di senapa ODV

ART. 1 COSTITUZIONE

L'associazione con denominazione **Granello di senapa ODV**, ove ODV sta per Organizzazione di Volontariato, da ora in avanti denominata "associazione", è un'organizzazione di volontariato costituita ai sensi del Codice Civile e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117*, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore", e successive modifiche, ha sede legale nel Comune di Prato e durata illimitata.

ART. 2 SCOPO – FINALITA' – ATTIVITA'

L'associazione, rilevando la necessità di una maggiore coscienza della interdipendenza tra Paesi ricchi e Paesi in via di sviluppo, condivide le finalità del commercio equo. Si impegna in favore di una giustizia che proponga ai più poveri uno sviluppo autonomo, garantisca retribuzioni più eque e condizioni di vita più dignitose e appoggi nuovi progetti sanitari, scolastici, agricoli, industriali ecc. per promuovere finalmente l'uomo e non l'interesse. L'Associazione sottolinea in particolare l'aspetto educativo stimolando per primo quel terzo di umanità che comprende i Paesi sviluppati. Promuove iniziative atte a creare un cambiamento di mentalità che generi un atteggiamento di consumo critico e ridiscuta l'investimento del denaro privato. Siamo convinti infatti che cominciando a cambiare la nostra vita possiamo contribuire a sanare le situazioni di ingiustizia e sottosviluppo. L'associazione si impegna a promuovere la dignità di ogni persona nel rispetto delle diverse identità etniche, culturali, politiche e religiose. Ispirata ai valori cristiani, è aperta al dialogo ed alla collaborazione con tutti coloro che condividono i principi di fraternità universale e solidarietà umana.

L'associazione ha come scopo lo sviluppo del Commercio Equo, senza speculazione privata, tramite la diffusione di generi alimentari e artigianali importati dal cosiddetto Sud del mondo e da cooperative nazionali di solidarietà, venduti all'interno di uno o più punti vendita.

L'associazione *non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* delle seguenti *attività di interesse generale* di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, lettere:

i) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del *commercio equo e solidale*, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'Associazione svilupperà, prevalentemente, le suddette attività attraverso:

- Vendita dei prodotti di Cooperative autogestite di lavoratori dei Paesi in via di sviluppo, a condizioni che presentino le seguenti caratteristiche: -- provenienza diretta da Associazioni di produttori e da Cooperative senza intermediazioni commerciali. -- prezzo equo che tenga conto del valore effettivo della merce e del lavoro del produttore, in un'ottica di rifiuto di ogni forma di sfruttamento. -- produzione realizzata nel rispetto dell'ambiente e diffusione di prodotti provenienti dal riciclaggio delle materie prime.
- Informazione sugli oggetti esposti per la vendita, in particolar modo sui prodotti alimentari, tramite schede appropriate circa le condizioni di lavoro, le modalità di produzione, la composizione del prezzo finale, il Paese di origine e altri elementi.
- Formazione dei Soci grazie alla creazione all'interno del punto vendita di uno spazio di documentazione (consultazione e vendita di libri, riviste, opuscoli, ecc.), d'incontro e di scambio su tutto ciò che riguarda la Mondialità.
- Realizzazione di iniziative tese a sensibilizzare l'opinione pubblica su tutto quanto concerne le attività dell'Associazione.
- Collaborazione con altre Associazioni, Gruppi ed Istituzioni sia pubbliche che private, per il raggiungimento degli scopi associativi.
- Finanziamento di progetti di autosviluppo nei Paesi del Sud del mondo e gestione di progetti di solidarietà con gli immigrati in Italia.
- Gestione diretta di importazioni da produttori dei Paesi in via di sviluppo.

ART. 3 AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze o conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza di

pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principi, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi
- Esaminare i libri sociali
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento
- Frequentare i locali dell'associazione
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, autorizzate dal Consiglio direttivo
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee
- Prendere visione dei bilanci
- Consultare i libri associativi

Gli associati hanno l'obbligo di:

- Rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

Art. 5 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per morte, esclusione e recesso.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART 6 ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea
- Il Consiglio direttivo
- Il Presidente
- l'Organo di controllo, ove nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione

ART. 7 L'ASSEMBLEA

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, tramite posta elettronica (tramite posta ordinaria solo agli associati sprovvisti di indirizzo di posta elettronica), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

È previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che tale modalità partecipativa sia espressamente prevista nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- Approva il bilancio di esercizio, eventualmente nella forma del rendiconto per cassa al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore
- Approva l'eventuale bilancio sociale al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 c. 1 del Codice del Terzo Settore
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- Delibera sulla esclusione degli associati
- Delibera sulle modificazioni dello statuto
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri eventuali regolamenti
- Delibera lo scioglimento dell'associazione
- Delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione

- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati

ART. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri sono compiti di questo organo:

- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea
- Nominare e revocare le eventuali cariche al suo interno
- Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea
- Predisporre il bilancio di esercizio, eventualmente nella forma del *rendiconto per cassa* al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore
- Predisporre l'eventuale bilancio sociale al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 c. 1 del Codice del Terzo Settore
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio
- Deliberare l'ammissione e la proposta di esclusione degli associati
- Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative
- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 4 e 6 nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nel caso che un consigliere sia impossibilitato, per qualsiasi motivo, a continuare il mandato, il Consiglio direttivo provvederà a sostituirlo con il primo dei non eletti o, in mancanza, il Presidente dovrà indire un'assemblea per nominare i componenti degli organi associativi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART 9 PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per la nomina del presidente e dei componenti degli altri organi associativi.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività svolta.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice-presidente, scelto dal Presidente fra i componenti del Consiglio direttivo.

ART 10 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore, dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il componente dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art 2397 del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e su rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art 31, la revisione legale dei conti. In tal caso il componente dell'Organo di controllo deve essere un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civilistiche e di utilità sociale, ed attesa che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procede ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART 11 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti all'apposito registro.

ART 12 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART 13 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART 14 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali

- Quote associative
- Contributi pubblici e privati
- Donazioni e lasciti testamentari,
- Rendite patrimoniali
- Proventi da attività di raccolta fondi
- Attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art 6 del Codice del Terzo settore

ART 15 BILANCIO DI ESERCIZIO

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza da primo di gennaio di ogni anno.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui di riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART 16 BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

L'associazione, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, deve:

- redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale;
- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

ART 17 LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (se previsto)

Gli associati hanno il diritto di esaminare i suddetti libri associativi richiedendolo per iscritto al Consiglio direttivo che dovrà provvedere a metterli a disposizione entro 30 giorni.

ART 18 VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività a favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari posso essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art 17 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione assicura i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART 19 LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART 20 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART 21 RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Mary Zonta

Carlo Coari

3 3202 17/09/2020

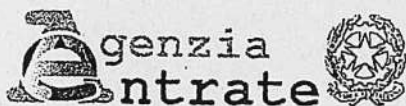
0,00 TZ620L003202000FF
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TZ6



Direzione Provinciale di Prato

Ufficio Territoriale di Prato

Data e Protocollo assegnati
tramite NSD-PEC

Inviata a mezzo PEC

OGGETTO: *Comunicazione registrazione atto privato*

Gentile Contribuente,

in relazione alla richiesta di registrazione a mezzo PEC che riscontriamo, le confermiamo l'avvenuta registrazione dell'atto e inviamo in allegato promemoria con i relativi estremi di registrazione.

Le ricordiamo l'impegno da lei assunto a consegnare all'Ufficio l'originale dell'atto registrato al termine del periodo emergenziale.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO TERRITORIALE
Giuseppe Russo (*)

(*) firma su delega del Direttore Provinciale Tiziana d'Ambrosio